



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

UFFICIO SPECIALE

PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI

Via Notarbartolo, 17 - 90141 PALERMO

ufficio.chiusura.liquidazioni@certmail.regione.sicilia.it

us.chiusura.liquidazioni@regione.sicilia.it

us.liquidazioni@pec.regione.sicilia.it

Prot. n. 1928

Palermo, 29 giugno 2018

Allegati 1 File excel società partecipate in liquidazione

OGGETTO: Relazione annuale sullo stato delle procedure di liquidazione di enti, aziende e società regionali in liquidazione ai sensi della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, articolo 4 comma 5.

Alla II Commissione legislativa
dell'Assemblea Regionale Siciliana
commissioneII@ars.sicilia.it
protocollo.ars@pcert.postecert.it

e p.c.

Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana
Ufficio di Gabinetto
gabinetto.ars@pec.it
protocollo.ars@pcert.postecert.it

Presidente della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Assessore regionale dell'Economia
Ufficio di Gabinetto
assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it

In ossequio alla previsione della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, articolo 4 comma 5, si redige la relazione annuale sullo stato delle procedure di liquidazione di ciascun ente, azienda e società in liquidazione di competenza dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni.

Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni

La costituzione presso l'Assessorato regionale dell'Economia dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni è stato previsto dall'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, comma 6-ter, aggiunto dall'art. 23, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5.

Detta norma ha trovato attuazione con D.A. n. 1 del 04 aprile 2014, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 85 del 26 marzo 2014.

Ai sensi del Decreto Presidenziale 21 dicembre 2015, n.33 di attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 e successive modifiche ed integrazioni, dal 1 luglio 2016 le funzioni e i compiti del Servizio "Liquidazioni A.T.O., enti ed aziende regionali" sono stati trasferiti all'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni.

Le competenze e le attività dell'Ufficio riguardano le Società in liquidazione e alcuni Enti ed Aziende in liquidazione. Per questi ultimi l'attribuzione delle competenze deriva da specifiche leggi di settore, ovvero alla riorganizzazione dell'amministrazione regionale di cui alla legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, oppure dal riordino dell'Assessorato dell'Economia di cui all'articolo 56 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 e successive modifiche ed integrazioni.

Di conseguenza, gli Enti in liquidazione sottoposti al controllo/vigilanza di questo Ufficio sono: **EAS, ESPI ed EMS** (enti pubblici economici), **Aziende di Soggiorno e Turismo** (ai sensi dell'art. 69 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 questa amministrazione ha in carico la definizione delle operazioni di liquidazione) e **Aziende Autonome delle Terme di Sciacca e di Acireale e ARSEA** (la liquidazione è stata internalizzata presso l'Ufficio speciale con l'art.4, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2017, n.8).

Per i **Consorzi ASI in liquidazione**, la legge regionale 17 maggio 2016, n.8 art.19, ha stabilito che *"le operazioni di liquidazione sono sottoposte al controllo e alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia"*. Il processo liquidatorio non è ancora iniziato in quanto non si è ancora definito l'insediamento dei commissari liquidatori.

In merito alla liquidazione dei Consorzi e delle Società d'ambito costituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ATO rifiuti), il ruolo esercitato dall'Assessorato regionale dell'Economia e, nello specifico, dalla Gestione Liquidatoria Unitaria presso questo Ufficio, è stato determinato da un complesso di disposizioni normative: art. 45, comma 6, della L.R. n. 11/2010; art. 19, comma 2, della L.R. n. 9/2010 e, da ultimo, Ordinanza del Presidente della Regione siciliana n. 8/RIF del 27 settembre 2013 - i cui effetti sono stati prorogati con successive ordinanze.

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE IN LIQUIDAZIONE

Dall'istituzione dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, e più in particolare dal 1° gennaio 2015, l'Ufficio si è attivato affinché - in presenza dei presupposti previsti dal codice civile - si realizzassero le operazioni di fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2501 ter e seguenti del codice civile, delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione della Regione siciliana.

Infatti, all'1 gennaio 2015 le società in liquidazione a partecipazione della Regione siciliana iscritte al registro imprese erano le seguenti:

1. Sicilia Turismo e cinema s.p.a., 100% Regione siciliana;
2. Sicilia e-Innovazione s.r.l., 100% Regione siciliana;

3. QUARIT S.C.p.a., 96% Regione siciliana
4. CIEM s.p.a., 100% Regione siciliana;
5. Lavoro Sicilia s.p.a., 100% Regione siciliana;
6. SIACE s.p.a., 100% Regione siciliana;
7. Multiservizi s.p.a., 100% Regione siciliana;
8. Biosphera s.p.a., 71,67% Regione siciliana;
9. Terme di Sciacca s.p.a., 100% Regione siciliana;
10. Terme di Acireale s.p.a., 100% Regione siciliana.
11. INFO/RAC-MAP s.p.a., 100% Regione siciliana;
12. CAPE Regione Siciliana SGR s.p.a. in liquidazione, 49% Regione siciliana;
13. Stretto di Messina, s.p.a. in liquidazione, 2,58% Regione siciliana;
14. Sicilia & ricerca s.p.a. in liquidazione, 100% Regione siciliana.

L'Ufficio ha posto in essere gli adempimenti opportuni (emanazione di note, promozione e partecipazione ad incontri) affinché i liquidatori procedessero alla redazione dei progetti di fusione da sottoporre all'approvazione delle assemblee societarie.

A seguito delle assemblee che hanno deliberato le fusioni, nel corso degli anni 2015 e 2016 si è proceduto alle fusioni che hanno determinato la chiusura delle sottoelencate società:

1. Sicilia Turismo e cinema s.p.a., 100% Regione siciliana; (CANCELLATA il 2.3.2015)
2. Sicilia e-Innovazione s.r.l., 100% Regione siciliana; (CANCELLATA il 6.8.2015)
3. QUARIT S.C.p.a., 96% Regione siciliana (CANCELLATA il 6.8.2015)
4. CIEM s.p.a., 100% Regione siciliana; (CANCELLATA il 29.12.2015)
5. SIACE s.p.a., 100% Regione siciliana (CANCELLATA il 18.3.2016)
6. Sicilia & Ricerca s.p.a., 100% Regione siciliana (CANCELLATA il 28.12.2016).

Inoltre, a seguito di un costante controllo, esercitato con l'adozione di atti amministrativi, questo Ufficio ha evidenziato ai liquidatori la situazione di insolvenza in cui versavano alcune società, invitandoli a verificare i presupposti per l'avvio delle procedure concorsuali. A seguito di ciò, sono state dichiarate fallite e, pertanto, non sono più sottoposte alla vigilanza dell'Ufficio speciale:

1. Lavoro Sicilia s.p.a., 100% Regione siciliana (FALLITA 13.5.2015)
2. Sviluppo Italia Sicilia. 100% Regione siciliana (FALLITA 19.5.2017)
3. Multiservizi 100% Regione siciliana (FALLITA 14.07.2017)

Pertanto al 31/12/2017 le società partecipate in maniera totalitaria o maggioritaria dalla Regione iscritte al registro delle imprese risultano:

- BIOSPHERA s.p.a. in liquidazione (53,12%);
- INFORAC s.r.l. In Liquidazione (100%);
- TERME DI ACIREALE s.p.a. in liquidazione (100%);
- TERME DI SCIACCA s.p.a. in liquidazione (100%);
- SICILIA PATRIMONIO IMMOBILIARE s.p.a. in liquidazione (75%).

In particolare la società Inforac s.r.l. in liquidazione è quella che ha incorporato, a seguito di fusione, le seguenti società:

- Sicilia & ricerca s.p.a. con atto notarile dell'11/3/2016, registrato il 18/3/2016, n.59044;
- SIACE s.p.a. con atto notarile del 13/12/2016, registrato il 16/12/2016, n.54363.

Si evidenzia dunque che la società è destinata a durare sino alla definizione dei suoi contenziosi e di quelli nei quali è subentrata per effetto delle fusioni.

La chiusura della liquidazione di Biosphera s.p.a. dipende, invece, dal riconoscimento di un debito che il Dipartimento Regionale Territorio deve effettuare nei confronti della società.

A questo proposito si segnala che con nota 39904 del 22 giugno 2018 il responsabile dell'Area I affari generali e Comuni del Dipartimento Ambiente dell'Assessorato Territorio e Ambiente ha comunicato che la variazione di bilancio richiesta per fare fronte al debito nei confronti di Biosphera SpA non è stata riscontrata.

Questo significa che la società, dovendo rinunciare ad un credito pari a euro 1.535.014,05, potrebbe andare incontro ad uno stato di insolvenza determinante ai fini di una eventuale dichiarazione di fallimento. Il liquidatore ha comunque dichiarato l'intenzione di procedere per le vie legali contro l'Assessorato al Territorio.

Al 31/12/2017 le società in liquidazione a partecipazione minoritaria della Regione ancora iscritte al registro delle imprese sono:

- C.A.P.E. - Regione siciliana SGR in Liquidazione (49%);
- Mediterranea Holding di Navigazione S.r.l. (30,33% esercitato diritto di recesso in data 22/12/2015);
- Stretto di Messina s.p.a. in Liquidazione (2,58%).

Per quanto riguarda la Mediterranea Holding s.p.a. partecipata al 30,33%, la Regione Siciliana nel corso dell'assemblea ordinaria tenutasi in data 22/12/2015 ha esercitato il diritto di recesso, con conseguente richiesta alla società della liquidazione, del valore delle azioni possedute [30,33% - valore € 3.700.000,00].

A seguito di tale richiesta il Consiglio di Sorveglianza ed il Revisore hanno determinato il valore della liquidazione in € 1.228.303,00; questa Amministrazione ha affidato alla società E. Y. s.p.a. la verifica della congruità del valore della liquidazione delle azioni possedute.

Per quanto riguarda C.A.P.E. - Regione siciliana SGR in Liquidazione (49%), va rilevata la situazione anomala inerente l'assetto societario; infatti la società CAPE SpA in liquidazione, già socia di maggioranza di CAPERS, ha concluso la sua liquidazione senza che le quote detenute in CAPERS siano state distribuite ai soci della società cancellata.

Per quanto riguarda l'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017, che si terrà in seconda convocazione il 3 luglio p.v., non sorgerà alcun problema non essendo richiesta alcuna maggioranza qualificata; il problema è stato naturalmente oggetto di segnalazione al liquidatore di CAPERS che sta svolgendo i necessari accertamenti.

Una trattazione a parte meritano la Società Terme di Sciacca S.p.A in liquidazione e la Società Terme di Acireale S.p.A. in liquidazione.

SOCIETA' TERME DI SCIACCA SPA IN LIQUIDAZIONE

La Società Terme di Sciacca SpA si trova in stato di liquidazione a seguito dell'emanazione dell'art. 21 della legge 12.05.2010 n. 11.

Dopo l'approvazione della legge 29 settembre 2016, n. 20, che prevede l'acquisto di beni immobili e di diritti reali su beni immobili di proprietà delle società da parte della Regione, al fine di portare progressivamente ad unità i complessi termali di Sciacca e Acireale, e "consentire la programmazione e l'attuazione di interventi speciali di sviluppo del turismo termale finalizzati alla promozione economica ed alla coesione sociale e territoriale", la tempistica di chiusura delle liquidazioni ha subito una notevole accelerazione. In particolare, con atto pubblico del 13 settembre 2017, si è definito il passaggio in totale proprietà della Regione Siciliana della gran parte dei beni sino ad allora in usufrutto o in proprietà della Società Terme di Sciacca s.p.a. in liquidazione.

In particolare, la Regione Siciliana - Assessorato Bilancio e Finanze, Dipartimento Finanze e Credito - ha acquistato, le "Piscine Molinelli", per un importo pari ad euro 3.000.000,00, operazione che ha consentito il pagamento di gran parte dei creditori sociali.; e' stato restituito alla Regione Siciliana il diritto di usufrutto residuale delle "Antiche Terme Selinuntine", del "Parco Termale" e degli immobili in esso allocati (Stabilimento Nuove Terme, Convento San Francesco e Grand Hotel delle Terme), nonché la proprietà delle "Piscine Parco", per un valore complessivo di euro 5.899.902,00, importo che è servito a compensare, in parte, il debito della Società nei confronti della Regione siciliana ammontante ad euro 5.989.382,00.

Attualmente il debito residuo nei confronti della Regione Siciliana ammonta ad euro 89.480,00.

Devono essere ancora trasferiti alla Regione il diritto di usufrutto residuale del "Grande Albergo" sito sul monte San Calogero e la a proprietà del "Piccolo Albergo" anch'esso sito sul Monte San Calogero; ad avviso del liquidatore questi ultimi passaggi dovrebbero permettere di effettuare una "triangolazione" compensativa per il pagamento del debito residuo nei confronti della Regione e dell'Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca.

Con particolare riferimento ai complessi siti sul Monte San Calogero, si rappresenta che gli stessi sono privi di impianto fognario.

Residuano da pagare alcuni debiti nei confronti di fornitori del periodo precedente alla liquidazione, nonché debiti tributari nei confronti del comune di Sciacca, per imposte e tasse, per un ammontare di circa un milione e duecento mila euro, sui quali in parte grava un contenzioso tributario.

Ulteriore debito residuo verso l'Azienda Terme di Sciacca per 1,2 milioni di euro.

In ogni caso, il debito nei confronti del comune di Sciacca viene garantito attraverso il valore del Motel Agip, valore fissato dall'Agenzia del demanio di Agrigento in euro due milioni e trecento mila.

Il progetto di liquidazione è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 206 del 18.05.2017.

L'esercizio 2017 ha riportato un risultato negativo pari ad euro 748.179,00 dovuto, per lo più, all'incidenza del saldo tra le sopravvenienze passive ed attive e le plusvalenze e minusvalenze relative alle operazioni di cessione dei diritti di usufrutto e vendita di alcuni beni societari, nonché allo smobilizzo di fondi che, asserisce il liquidatore, non essere più necessari per lo scopo per cui erano stati attivati.

Preoccupazione particolare desta invece lo stato dei beni del complesso termale a seguito della prolungata inattività.

L'Ufficio Speciale sta dunque procedendo monitorando costantemente gli esiti del contratto di concessione relativo all'affidamento al Comune di Sciacca, dei beni del complesso termale passati in proprietà alla Regione.

Infatti l'atto sopra menzionato, stipulato in data 13/12/2017, tra il Dipartimento delle Finanze e del Credito e il Comune di Sciacca, prevedeva che il Comune di Sciacca si impegnasse a svolgere le attività di verifica dello stato di conservazione e di manutenzione degli immobili e degli impianti propri degli immobili, attività tutte propedeutiche all'assunzione in consistenza degli immobili di che trattasi nei registri patrimoniali della Regione Siciliana; ciò assume particolare rilevanza in quanto senza l'assunzione in consistenza degli immobili il contratto di concessione non può dirsi perfetto e dunque produttivo di effetti.

Va rappresentato in proposito che nonostante le diverse sollecitazioni e i diversi incontri sul tema, alla presenza del Comune di Sciacca, non si è ancora addivenuti al verbale di consistenza dello stato dei luoghi.

L'ufficio scrivente ha rappresentato che il perdurare di una tale situazione non fa che arrecare ulteriore degrado agli immobili del complesso termale, suggerendo anche la possibilità, di non giungere al perfezionamento del contratto di concessione con il Comune.

SOCIETA' TERME DI ACIREALE SPA IN LIQUIDAZIONE

La Società Terme di Acireale SpA si trova in stato di liquidazione a seguito dell'emanazione dell'art. 21 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, che ha posto in liquidazione anche la Società Terme di Sciacca S.p.A.

Per quanto riguarda la Terme di Acireale s.p.a. in liquidazione, in attuazione della delibera di Giunta n. 485 del 26.10.2005 – che autorizzava la costituzione in favore delle costituende Terme di Acireale s.p.a. e Terme di Sciacca s.p.a. del **diritto di usufrutto della durata trentennale** sui beni dalle stesse già detenuti in uso – è stato stabilito, con l'atto costitutivo della Società per azioni "Terme di Acireale s.p.a." del 21 dicembre 2005 (rep. n.248289), che il capitale sociale della società in oggetto fosse costituito per il 67,65% con il conferimento in proprietà dei beni già di proprietà dell'Azienda Autonoma Terme di Acireale e per il 32,35% con il conferimento in usufrutto trentennale dei beni all'epoca concessi in uso dalla Regione alla predetta Azienda Autonoma (per un valore di 10.460.000,00 euro).

Di seguito si riportano le tabelle indicanti i beni immobili su cui grava il diritto di usufrutto della Società e quelli invece di piena proprietà della società.

Beni patrimoniali ceduti in usufrutto trentennale dalla Regione Siciliana	Beni patrimoniali conferiti in proprietà dall'Azienda Autonoma "Terme di Acireale"
Stabilimento Storico Terme Santa Venera	Hotel Excelsior Palace
Hotel delle Terme	Centro Polifunzionale
Stabilimento Terme Santa Caterina	Porzione Stabilimento Pozzillo (Nuda Proprietà)
Parco delle Terme Santa Venera, con annessa piscina olimpionica.	

Tutti i beni inventariati, sia mobili che immobili sono stati valutati dal Dipartimento Regionale Tecnico di Palermo, coordinato dal Responsabile pro tempore del Servizio Tecnico dell'Assessorato Infrastrutture di Palermo, Ing. Tuccio D'Urso, le operazioni si sono concluse con la consegna della relazione tecnica in data 27 Ottobre 2017.

Gli attuali liquidatori sono in carica dal 30 gennaio 2017 mentre, in capo al precedente liquidatore, Avv. Gianfranco Todaro, pende un giudizio di responsabilità innanzi il Tribunale delle Imprese di Catania in seguito alla denuncia da parte del collegio sindacale.

In occasione di tale ultimo giudizio il Tribunale ha nominato un ispettore giudiziario, Dott. D'Agostino, al fine di stabilire se realmente ci fu condotta lesiva degli interessi della società da parte del liquidatore Todaro.

La procedura ha subito una notevole accelerazione soprattutto perché, in data 1 marzo 2018 sono stati approvati, dal socio Regione, i bilanci di esercizio relativi agli anni 2014, 2015 e 2016.

In occasione dell'assemblea del 24 maggio 2018 è stato altresì approvato il bilancio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2017.

Il patrimonio immobiliare della società è gravato da una procedura esecutiva in stato avanzato in relazione ad un credito di circa 9 milioni di euro derivante da due contratti di mutuo ipotecario stipulati all'inizio degli anni 90.

Si precisa che relativamente alla detta procedura esecutiva, la vendita dell'Hotel Excelsior Palace e dell'Edificio Polifunzionale e' fissata per il mese di luglio.

In relazione alla necessità di attivare anche per questi beni immobili, come già fatto per i beni della Società Terme di Sciacca nei termini sopra esposti, il meccanismo di autorizzazione all'acquisto da parte della Regione Siciliana, di cui all'art. 2 della legge regionale 20/2016, si è provveduto a proporre adeguato stanziamento delle somme.

A questo proposito, in data 20 giugno 2018 si è tenuto un incontro presso l'Assemblea Regionale Siciliana alla presenza tra gli altri, dell'Assessore all'Economia, dei dirigenti dello scrivente Ufficio e dei legali dei creditori che hanno proposto l'azione esecutiva di cui sopra.

In tale occasione la Regione ha assicurato di volere attivare il meccanismo previsto dalla norma nel più breve tempo possibile chiedendo al contempo ai creditori, il deposito dell'istanza di sospensione per la vendita dei complessi immobiliari oggetto della procedura esecutiva.

In data 22 giugno 2018 il Dipartimento delle Finanze ha dunque provveduto a chiedere all'Agenzia delle Entrate la valutazione richiesta per legge.

Si fa rilevare che purtroppo, con mail del 28 giugno ultimo scorso, l'Avv. Ugo Giordano, legale dei creditori esecutandi, ha ritenuto probabilmente non sufficiente, per la sospensione della procedura esecutiva, i comportamenti pur concludenti dell'Amministrazione, chiedendo una sorta di manifestazione di interesse che, però, potrà arrivare soltanto dopo l'acquisizione del valore ufficiale dei beni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In breve sintesi si suppone che più celermente verranno attivate le procedure per l'acquisto degli immobili oggetto della procedura esecutiva da parte della Regione Siciliana – il cui

rifinanziamento è stato oggetto di allocazione nell'ultima finanziaria – più sarà probabile sottrarre alla procedura beni come il centro polifunzionale e l'albergo che sono ovviamente strategici nell'affidamento a qualunque soggetto dell'attività termale.

Riguardo ai creditori bisogna inquadrarli in due gruppi; il primo gruppo è da riferire ai creditori insinuati nella procedura con i quali i liquidatori hanno avviato una trattativa di definizione transattiva, quali la Raphael Spv S.r.l., cessionaria dei crediti Unicredit, una percentuale vicina al 50% del valore nominale, come confermato nella nota del 12/01/2018, Riscossione Sicilia S.p.a. Attraverso la possibilità di accedere alle agevolazioni dei D.L. 193/2016 e 148/2017 (cosiddetta rottamazione cartelle esattoriali) a condizione che il pagamento della prima rata venga eseguito entro il 31/10/2018, Sogip S.r.l. ed Aciennergia S.r.l., società interamente partecipate dal comune di Acireale.

Il secondo gruppo è formato da tutti gli altri creditori non insinuati nella procedura e racchiude soggetti, sia pubblici che privati, già individuati, e potenziali creditori che emergeranno dalla conclusione e dall'eventuale esito negativo dei vari contenziosi aperti.

Quanto sopra descritto è riassunto nella seguente tabella fornita dai liquidatori.

Descrizione Bene	Valore di perizia	Valore di Realizzo	
Hotel Excelsior Palace	€ 10.000.000,00	€	10.000.000,00
Edificio Polifunzionale al civico 33-34	€ 3.000.000,00	€	3.000.000,00
Totale Introito dalla vendita		€	13.000.000,00
Estinzione debiti			
Creditore	Valore Nominale	Valore di estinzione	Risparmio
Creditori insinuati nella procedura esecutiva:			
Raphael SPV s.r.l. (avente causa Unicredit S.p.a.) - Privilegiato	€ 8.986.807,25	€ 4.500.000,00	€ 4.486.807,25
Riscossione Sicilia S.p.a. (Procedura rottamazione cartelle)	€ 1.911.496,44	€ 1.159.552,33	€ 751.944,11
Sogip S.r.l.	€ 331.332,99	€ 331.332,99	€ -
Aciennergia S.r.l. (Ex Sogip Trade S.r.l.)	€ 83.238,80	€ 83.238,80	€ -
Avv. Andrea Ventimiglia	€ 30.382,61	€ 30.382,61	€ -
Emira S.r.l.	€ 6.933,52	€ 6.933,52	€ -
Altri Creditori:			€ -
Comune di Acireale per IMU dal 2012 al 2018	€ 2.172.511,00	€ 2.172.511,00	€ -
Regione Siciliana per rimborso dipendenti di staccati	€ 2.742.348,19	€ 2.742.348,19	€ -
Debiti verso fornitori	€ 688.328,77	€ 344.164,39	€ 344.164,39
Debiti presunti per contenziosi in corso	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ -
Totali	€ 17.753.379,57	€ 12.170.463,83	€ 5.582.915,75

Va fatto rilevare che l'ispettore giudiziario ha chiarito nella sua relazione che la situazione operativa della società è caratterizzata dalla presenza di una continua mancanza di liquidità che potrebbe aggravarsi in considerazione del protrarsi dei tempi necessari per la cessione dei beni immobili.

SERVIZIO ATO, ENTI ED AZIENDE REGIONALI IN LIQUIDAZIONE

In attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, le funzioni e compiti del Servizio "Liquidazioni A.T.O., enti ed aziende regionali", costituito fino alla data del 30 giugno 2016 presso il Dipartimento Bilancio e Tesoro, sono state trasferite all'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni.

Il Servizio "Liquidazioni A.T.O., enti ed aziende regionali", come previsto da specifiche leggi di settore, si occupa di controllo/vigilanza e liquidazione di Enti regionali.

Nello specifico:

- Ente Acquedotti siciliani in liquidazione EAS - La legge regionale 20 dicembre 2008, n. 20 ha attribuito all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze il potere di vigilanza;
- Ente Siciliano promozione industriale in liquidazione (ESPI) ed Ente minerario siciliano in liquidazione (EMS) - enti pubblici economici;
- Aziende di Soggiorno e Turismo in liquidazione (ai sensi dell'art. 69 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 questa amministrazione ha in carico la definizione delle operazioni di liquidazione);
- Aziende Autonome delle Terme di Sciacca e di Acireale in liquidazione (la liquidazione è stata internalizzata presso questo Ufficio speciale con l'art.4, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2017, n.8);
- Agenzia della regione siciliana per le erogazioni in agricoltura in liquidazione - ARSEA (la liquidazione è stata internalizzata presso questo Ufficio speciale con l'art.4, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2017, n.8).

Per i Consorzi ASI in liquidazione la legge regionale 17 maggio 2016, n.8, art.19, ha stabilito che "le operazioni di liquidazione sono sottoposte al controllo e alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia", ma il processo liquidatorio non è ancora iniziato in quanto non si è ancora definito l'insediamento dei commissari liquidatori e pertanto la vigilanza è ancora in capo al Dipartimento Attività produttive.

Fra le competenze del Servizio anche la gestione liquidatoria unitaria dei Consorzi e delle Società d'ambito costituiti ai sensi dell'art. 201 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ATO rifiuti).

Di seguito per materia le principali competenze del Servizio.

GESTIONE LIQUIDATORIA UNITARIA ATO RIFIUTI

Il ruolo esercitato dall'Assessorato regionale dell'economia e, nello specifico, dalla Gestione Liquidatoria Unitaria, è stato determinato da un complesso di disposizioni normative: art. 45, comma 6, della L.R. n. 11/2010; art. 19, comma 2, della L.R. n. 9/2010 e, da ultimo, Ordinanza del Presidente della Regione siciliana n. 8/RIF del 27 settembre 2013 - i cui effetti sono stati prorogati con successive ordinanze fino al 14 luglio 2015.

La gestione liquidatoria unitaria ha svolto il ruolo di autorità di coordinamento nei confronti dei Commissari liquidatori degli ATO.

Con l'emanazione della ordinanza presidenziale n. 20/Rif. del 14 luglio 2015, l'intervento di questa Amministrazione, finalizzato a garantire una celere chiusura della gestione liquidatoria delle società e dei consorzi d'ambito, è cessato, atteso che il rimedio dell'anticipazione finanziaria, cui era ricollegato tale intervento, si è definito al 31 dicembre 2014.

Infatti, le procedure connesse alle richieste dei Comuni di anticipazione di risorse finanziarie finalizzate all'estinzione dei debiti relativi all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si sono definite negli anni 2013 e 2014 mediante l'approvazione dei Piani di rientro ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis della legge regionale n. 9/2010 e circolare applicativa 10 novembre 2012, n. 2, pubblicata nella G.U.R.S. n. 50 del 23 novembre 2012.

Tale ultima linea di intervento finanziario si è aggiunta alle precedenti e diverse linee di anticipazioni erogate dalla Regione ai Comuni in materia di rifiuti ed esattamente:

- art. 21, comma 17, della L.r. n. 19/2005;
- art. 11 della L.r. n. 6/2009;
- art. 46 della L.r. n. 11/2010.

La richiamata ordinanza presidenziale n. 8/RIF del 27 settembre 2013 - nel prevedere a far data dal 1° ottobre 2013 la nomina di Commissari Straordinari presso le Società d'ambito ed i consorzi che, secondo quanto previsto dalla legge regionale 8 aprile 2010, n° 9 e s.m.i., hanno cessato l'attività di gestione al 30 settembre 2013 - ha stabilito che spettava ai detti Commissari straordinari "garantire la continuità del servizio avvalendosi della struttura organizzativa esistente", prevedendo, al contempo, il tassativo divieto per i liquidatori di compiere ogni atto di gestione.

La Direttiva n. 42575 in materia di gestione integrata dei rifiuti, emanata il 28 ottobre 2013 dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ha dettato le linee applicative.

La situazione debitoria complessiva delle gestioni commissariali riguarda quindi il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2013 fino all'avvio delle S.R.R., tuttavia il rappresentante legale anche in tale periodo è rimasto il Commissario liquidatore.

Un significativo riepilogo della situazione debitoria degli ATO e del ruolo esercitato dalle istituzioni coinvolte, soprattutto dai Comuni soci, può evincersi dalla deliberazione n. 207/2015/gest (adunanza del 19.6.2015) della sezione della Corte dei Conti - Sezione di controllo.

Criticità

L'aspetto maggiormente di rilievo, per le peculiarità che ne connotano la vicenda, è dato dal fatto che questa amministrazione viene chiamata in causa davanti al Giudice dell'Esecuzione da creditori degli ATO che, nonostante non vantino un titolo esecutivo contro la Regione, invocano un fenomeno successorio tra ATO in liquidazione e la Gestione Liquidatoria Unitaria, ex art. 45, comma VI, l.r. n. 11/2010 e art. 19, comma 2 bis, l.r. n. 9/2010.

Tuttavia, ad oggi le pronunce che sono conseguite a tali procedimenti esecutivi sono risultate favorevoli a questa Amministrazione regionale, in quanto hanno affermato che detti procedimenti non risultano giustificati, sul piano normativo, da un evento o fenomeno "successorio" (che, peraltro, non risulta essere stato specificatamente previsto dalla legge con riferimento al patrimonio, in termini di attività e passività, nei confronti della Regione) tale da giustificare una legittimazione passiva "sostitutiva" nell'adempimento; né tantomeno sussistono elementi per ritenere, sul piano della stessa teoria, che il fenomeno successorio in discussione (tra ATO e GLU ex art. 45, comma VI, della l.r. n. 11/2010) si sia verificato in quanto la predetta gestione non è stata "istituzionalizzata" ed elevata a distinto e separato soggetto giuridico.

Va detto che trattasi di pronunce non definitive, per cui è ragionevole ritenere che solo una pronuncia della Suprema Corte potrà fare definitiva chiarezza su tale annosa vicenda, ovvero apposito intervento legislativo, come auspicato della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, con Deliberazione n. 223/2017/GEST avente ad oggetto: "Osservazioni sull'attuazione della legge regionale n° 9/2010 in tema di gestione integrata dei rifiuti".

Nel riscontrare la richiesta di cui alla suddetta deliberazione della Corte, che fra l'altro invoca misure correttive sul tema del sistema integrato dei rifiuti, questo Ufficio, con prot. 1716 dell'11 giugno 2018, nel ribadire le competenze cui è circoscritto il proprio ruolo, ha formulato proposta di modifica al complesso di norme di cui all'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 9/2010 e all'art. 45, comma 6, della legge regionale n. 11/2010 e s.m.i., attraverso una interpretazione autentica tale da rendere chiaro e inequivocabile il ruolo e la natura della gestione liquidatoria unitaria, dalla quale possa discendere il principio che nella formulazione dell'art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, la previsione di una gestione liquidatoria unitaria non ha creato un nuovo soggetto di diritto né ha previsto il subentro della Regione siciliana nei debiti dei consorzi e delle società d'ambito.

Fra l'altro, applicandosi inequivocabilmente a tali ATO la disciplina civilistica, ne discende la assoluta fallibilità degli stessi, come infatti dimostrano i seguenti fallimenti dichiarati nei confronti di ATO in ordine di tempo.

Il primo, che ha interessato l'Alto Belice SpA in liquidazione, dichiarata fallita con decreto del Tribunale di Palermo in data 22 dicembre 2014 dopo che infruttuosamente era stato dichiarato con sentenza del 13.10.2014 lo stato di insolvenza, ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ex D. lgs. n. 270/1999.

Il secondo, che ha interessato la Belice Ambiente SpA – ATO TP 2 (sentenza n. 12/16 emessa dal Tribunale di Sciacca il 19.12.2016 e confermata dalla Corte di Appello, Sezione Terza Civile, di Palermo).

Il terzo, che ha interessato l'ATO PA1 SpA in liquidazione, dichiarata fallita nello scorso maggio dalla Sezione Fallimentare del Tribunale Civile di Palermo.

Si registra un'ulteriore criticità correlata all'art. 85 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 (al momento sottoposta al controllo di legittimità della Presidenza del Consiglio dei Ministri) che recita testualmente: *"Per favorire lo smobilizzo di crediti vantati dalle imprese che abbiano realizzato forniture ai Consorzi e alle Società d'ambito posti in liquidazione, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in seguito alla presentazione dell'istanza di certificazione presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, i commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 certificano i crediti, ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza"*.

In particolare, sono pervenute a questo Servizio diffide formulate nell'interesse di società creditrici, con le quali è stato chiesto ad alcuni Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) in liquidazione il pagamento di somme dovute per i servizi di smaltimento rifiuti e, in subordine, il rilascio della certificazione dei crediti, ex decreto legge n. 185/2008 e s.m.i., anche in virtù del disposto dell'art. 85 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, pena esposto alla Procura regionale della Corte dei conti.

Sul punto si è espressa la Ragioneria Generale dello Stato in sede di parere rilasciato all'ATO ME 2 SpA in liquidazione, che ha determinato un contenzioso attualmente pendente.

Detta Ragioneria, con nota prot. n. 86526 del 5 novembre 2014, ha affermato che l'Ambito Territoriale Ottimale in liquidazione, *"non rientrando tra le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 165/2001, non è destinatario delle disposizioni normative di cui all'art. 7 del D.L. n. 35/2013, come modificato dall'art. 27 del D.L. n. 66/2014, che prevedono la registrazione in PCC, per la certificazione, dietro istanza del creditore, delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, ed obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ai fini della cessione semplificata dei crediti a banche ed intermediari finanziari. Inoltre, (...) non è ricompresa nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (...)"*.

Detto ciò, nell'ipotesi in cui la citata disposizione di cui all'art. 85 della l.r. n. 8/2018, superi indenne il vaglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, occorrerà verificare con il MEF le modalità di attuazione della stessa.

ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE

Norme di riferimento

L'articolo 1 della L.R. 9/2004 ha posto l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione con decorrenza 1 settembre 2004.

L'articolo 1 c. 5 bis della citata legge, ha altresì stabilito che a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione la Regione Siciliana acquisisca i saldi positivi ed assuma le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.

L'art. 23 della l.r. 10/1999 comma 2 quinquies e successive modifiche ed integrazioni ha stabilito che "all'eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'EAS, il personale, in deroga alle di-

sposizioni dell'art. 2 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 è trasferito, o comandato, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'articolo 1 della L.R. 10/2000 facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto. Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di cessazioni differenziate di attività dell'Ente ed in misura non superiore al personale convenzionalmente attribuito alle attività cessate".

Il comma 2 *sexies* stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2 *quinqües* si applicano anche al personale dell' EAS in quiescenza.

L'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione dal 2004, non ha ancora dismesso del tutto l'attività di gestione del servizio idrico; infatti opera nelle province di Trapani, Messina e parte della provincia di Catania, servendo un totale di 35 comuni (TP 18; ME 12; CT 5).

Al fine di garantire la gestione ordinaria, di per sé incompatibile con la procedura di liquidazione, in presenza di un grave disavanzo, nel tempo il legislatore regionale è intervenuto con leggi di c.d. "soccorso finanziario":

- i commi 1 e 3 dell'art. 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n.15, hanno autorizzato un intervento finanziario di € 195.855.000 (limite quindicennale di € 13.057.000 annui, dal 2005 al 2019), a sua volta utilizzato dal Commissario liquidatore di EAS per l'importo di € 174.798.000 per l'operazione di cessione pro soluto a favore di Banca OPI Gruppo San Paolo IMI del 7 agosto 2006 (che ha maturato un ricavo di attualizzazione di € 50.029.825,77) e per la restante somma (€ 21.057.000) per il pagamento di altri debiti dell'Ente;
- l'art. 1 della l.r. 31.5.2004, n. 9, come integrato dal comma 71, art. 127 della legge regionale 28.12.2004, n.17, stabilisce che l'Assessorato dell'economia al termine delle procedure di liquidazione assume le iniziative occorrenti a fare fronte agli eventuali saldi negativi;
- l'art. 15 della legge regionale 28.01.2014, n.5, autorizza un limite decennale di impegno di 80 milioni di euro per fare fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'Ente nonché per la residua gestione idrica Tale intervento finanziario è stato sostanzialmente sterilizzato da pignoramenti presso questa Regione siciliana chiamata in causa quale terzo.

La gestione del relativo capitolo di spesa è di competenza del Servizio.

- il secondo comma dell'art.23 della L.r.15/2004, ha attribuito alla Regione siciliana il ruolo di garante in via solidale per le obbligazioni assunte da EAS per l'acquisto di acqua a partire dal 1° settembre 2004, e ciò fino all'avvio del servizio idrico integrato e comunque senza stabilire un limite massimo a tale garanzia (c.d. Omnibus).

Tale garanzia è stata attivata per onorare le obbligazioni assunte da EAS nei confronti di Siciliacque s.p.a. (società partecipata dalla Regione per il 25%) che il 20.04.2004 ha stipulato una convenzione con EAS e Regione siciliana per l'affidamento in gestione degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso potabile sovrambito, con durata sino al 2044. Per l'utilizzo delle infrastrutture idriche, tutt'ora di proprietà dell'Ente e trasferite in gestione, Siciliacque corrisponde un canone per il 90% ad EAS e per il 10% alla Regione.

Per fare fronte ai propri impegni di garante la Regione è intervenuta nei primi anni per il tramite dell'Assessorato regionale Lavori pubblici, e successivamente, dal 2009, del Servizio Tesoro della Ragioneria Generale. Dal 2017 la gestione della spesa relativa alla garanzia solidale è assegnata a questo Ufficio.

Per effetto dell'articolo 33, comma 1, della legge regionale 8/2018, dall'11 maggio 2018 cessa di avere efficacia la predetta garanzia solidale.

Recentemente il legislatore regionale, con la legge regionale n. 16 del 25/8/2017 art.4, ha dettato nuove disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione. La norma, nel prevedere una serie di adempimenti (commi 1, 2, 3, 5, 6, 7) finalizzati alla cessazione della gestione idrica da parte

dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione e della consegna degli impianti ai Comuni, dispone anche il trasferimento del personale presso l'Ente di sviluppo agricolo (comma 4) ed infine (comma 8) autorizza la spesa complessiva di euro 26.389.389,00 suddivisa in tre annualità per il debito fuori bilancio nei confronti di Siciliacque s.p.a., per far fronte agli oneri 2014- 2016 derivanti dalla copertura della garanzia solidale prestata dalla Regione in forza del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n.15.

La legge n.8 dell'8 maggio 2018, pubblicata sulla GURS n. 21 dell'11 maggio 2018 – Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018 – Legge di stabilità regionale, ha prorogato il termine delle procedure di cui al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 11 agosto 2017, n.16 fino al 31 ottobre 2018 e le procedure previste all'art. 4, comma 4, della legge regionale n.16/2017 fino al 31 dicembre 2019.

Situazione finanziaria

Gli ultimi bilanci di previsione approvati con deliberazione della Giunta regionale sono quelli relativi agli anni 2005 e 2006.

L'ultimo bilancio di previsione adottato dal Commissario liquidatore è quello dell'esercizio 2017 sul quale questo Ufficio ha dato parere non favorevole ed è tutt'ora da sottoporre alla Giunta regionale di governo, ai sensi comma 1 art. 20 Controlli della L.R. 14/9/1979 n.212.

Con riguardo ai conti consuntivi risulta che gli ultimi adottati dall'Ente e approvati con deliberazione della Giunta regionale sono quelli relativi agli anni 2004, 2005 e 2006.

Questo Ufficio ha più volte sollecitato EAS ad adottare i bilanci di previsione e i consuntivi mancanti; è stato chiesto, altresì, il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 e l'accertamento ordinario al 31 dicembre 2015.

Dal documento contabile di adozione del bilancio di previsione 2017 risulta un disavanzo di gestione presunto al 31.12.2016 pari ad € 161.750.768,10 e al 31.12.2017 di € 163.635.226,68.

In atto l'Ente opera in regime di autorizzazione provvisoria delle spese necessarie ed inderogabili deliberata dalla Giunta regionale ai sensi comma 1, dell'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni.

Situazione personale

Il personale rimasto in servizio presso l'Ente (dopo il trasferimento di circa 200 dipendenti operato nel 2009 ai sensi dell'art. 23 della l.r. 10/1999 comma 2 quinquies) è di 120 unità di cui n. 1 dirigente (dal 1° dicembre 2017 la dirigente che svolgeva l'incarico di legale dell'Ente è stata posta in quiescenza).

Rispetto al 2014 il personale si è ridotto di n. 20 unità (di cui n. 2 dirigenti) in applicazione dell'art. 2, comma 11 del D.L.95/2012, convertito in legge 135/2012, c.d. Spending-review. Infatti l'INPS ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di cui alla norma sopra citata certificando il diritto alla pensione di n. 22 dipendenti.

L'art.6 della legge regionale 11.06.2014, n.13 (rifinanziato con l'art.7 l.r. 3/2015, l'art.28 l.r. 3/2016 e l'art. 28 l.r.8/2018), pone a carico della Regione (tramite RESAIS) gli oneri sostenuti per la spesa del personale, prevedendo la seguente spesa: € 6.288.246,15 per il 2018, € 4.837.097,72 per il 2019, € 4.830.170,57 per il 2020.

Il capitolo destinato al pagamento degli stipendi del personale EAS è di competenza di questo Ufficio.

La sopra citata legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, articolo 4, comma 4, prevede: *“Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo dell’Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, assunto a tempo indeterminato ed ancora in servizio presso ql’ente, è trasferito, ai sensi dell’articolo 23, comma 2-quinquies, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e in deroga alla previsione di cui all’articolo 49, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso l’Ente di Sviluppo Agricolo (ESA)... Agli oneri derivanti dal presente comma ... si provvede per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, a valere dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 28, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 1, Programma 3, Capitolo 214107)”*.

L’iter di trasferimento del personale non e' stato completato da ESA nei termini previsti e pertanto, nelle more del completamento delle procedure previste dalla normativa di cui sopra, al pagamento degli oneri si è continuato a provvedere nel rispetto della convenzione operante con RESAIS. Frattanto, la legge n.8 dell’8 maggio 2018 ha prorogato il termine fino al 31 dicembre 2019.

La materia della liquidazione dei TFR (anche del personale già trasferito presso altri enti ai sensi dell’art.23 della L.R. n. 10/1999) ha trovato parziale risoluzione con la legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, articolo 4, comma 4, nella parte in cui prevede: *“Ferma restando la maturazione del diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, alla spesa per il trattamento di fine servizio maturato dal personale dell’Ente Acquedotti siciliani, ivi compreso quello già trasferito presso altri enti, si provvede nell’ambito dei trasferimenti annuali di cui al presente comma. Per le medesime finalità sono trasferite agli enti di cui sopra le disponibilità residue sul capitolo 214107”*.

Riguardo a quest’ultima previsione sono stati avviati accordi con il Fondo Pensioni per il trasferimento delle disponibilità presenti sul capitolo.

Commissario liquidatore

Le procedure di nomina del Commissario liquidatore dell’Ente Acquedotti Siciliani sono disciplinate dall’art. 1, comma 2, della l.r. 31/05/2004, n. 9, secondo cui *“il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa delibera della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore e il nuovo collegio dei revisori dell’Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione”*.

Per espressa previsione dell’art. 5 della l.r. n. 33/2012 il Commissario liquidatore di EAS esercita anche i poteri di Dirigente Generale.

Il Presidente della Regione pro-tempore, con D.P. n. 348 del 23 luglio 2012, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 243 del 13 luglio 2012, ha nominato l’arch. Dario Bonanno Commissario liquidatore dell’EAS per un periodo di anni due. Lo stesso si è insediato il 25 luglio 2012.

L’arch. Bonanno ha continuato ad esercitare le funzioni di liquidatore anche oltre la scadenza naturale del suo mandato (22 luglio 2014), in regime di prorogatio.

Con delibera di Giunta di Governo n.59 del 17 febbraio 2016, all’arch. Dario Bonanno è stato confermato l’incarico di commissario liquidatore di EAS *“fino alla liquidazione effettiva”*, disponendosi, tuttavia, la valutazione *“su base annuale”* della permanenza dello stesso sulla base del raggiungimento degli obiettivi.

Con delibera di Giunta di Governo n.91 del 6 marzo 2017 (mai notificata) è stato revocato all’arch. Dario Bonanno l’incarico di commissario liquidatore di EAS.

In pari data il Commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni. Tuttavia questo Ufficio, nel prendeme atto, ha rappresentato allo stesso di essere tenuto a garantire la continuità del-

l'organo amministrativo e la funzionalità dell'Ente fino all'insediamento del nuovo Commissario liquidatore.

Il Presidente della Regione, con D.P. Reg. n. 213 3/5/2018, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n.175 del 18 aprile 2018, ha nominato Commissario liquidatore dell'EAS il funzionario direttivo dell'amministrazione regionale Dott.ssa Anna Lo Cascio. La stessa si è insediata il 7 maggio 2018.

Criticità

A distanza di ben oltre un decennio dall'inizio del procedimento di liquidazione, l'EAS non ha ancora del tutto dismesso l'attività di gestione del servizio idrico e continua ad operare nelle province di Trapani, Messina e parte della provincia di Catania.

Ad oggi l'iter previsto dall'art.4 della legge regionale 16/2017 per il trasferimento della gestione idrica da EAS ai Comuni non si è ancora completato ed oltretutto, con la legge n.8 dell'8 maggio 2018 pubblicata sulla GURS n. 21 dell'11 maggio 2018 – Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018 – Legge di stabilità regionale, i termini per la consegna delle reti sono stati prorogati al 31 ottobre 2018.

In caso di inerzia da parte dei Comuni, ai sensi del comma 2 art.4 della l.r. 16/2017, l'Assessore dell'Energia deve provvedere alla nomina dei commissari ad acta per la presa in consegna degli impianti.

Al riguardo occorre evidenziare che il mantenimento della gestione idrica in capo ad EAS, oltre che comportare costi cui l'Ente non riesce a far fronte per la gravissima situazione economico-finanziaria in cui versa, mettendo peraltro a rischio la sicurezza dei luoghi di lavoro e la distribuzione dell'acqua con conseguenze di carattere sanitario, genera costi a carico della finanza pubblica in quanto, fino a quando non subentreranno i Comuni, Siciliacque spa fatturerà ad EAS con conseguente aumento dell'esposizione debitoria dell'ente.

Per quanto riguarda il personale, considerato che l'art.4 della l.r. 16/2017 ne ha previsto il trasferimento alla data di entrata in vigore della legge (pubblicazione in GURS – avvenuta il 25 agosto 2017), erano state concordate tra questo Ufficio, RESAIS, EAS ed ESA modalità attuative con procedure derogatorie che consentissero lo svolgimento di tutti quegli adempimenti fiscali e previdenziali necessari per il passaggio da un datore di lavoro all'altro. Tuttavia detto periodo si è protratto oltre le previsioni, infatti l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) non ha ancora provveduto all'immissione del personale nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento.

Altra criticità riguarda il personale in quiescenza dell'Ente. Infatti dal 1° gennaio 2014 non viene erogato alcun trattamento integrativo di pensione a seguito dell'approvazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2014 *"... è fatto divieto, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi, in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci"*.

La questione riguarda circa 560 pensionati che godevano del trattamento integrativo da parte di E.A.S. per il costo annuo di circa 5 milioni di euro (di detto costo si era fatto carico la Regione in

qualche esercizio finanziario precedente al 2013 in virtù di una norma di salvaguardia destinata al personale in servizio ed in quiescenza (art. 23 della l.r. 10/1999 comma 2 quinquies e 2 sexies).

In atto l'amministrazione regionale è chiamata in causa in circa 250 contenziosi relativi a detto trattamento integrativo, e solo di recente alcune cause sono state decise in primo grado con la condanna del Fondo Pensioni.

Assegno di sostegno ai dipendenti degli enti regionali in liquidazione

L'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni è autorizzato, ai sensi della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, art. 4, comma 9, a trasferire, a decorrere dal 1° gennaio 2018, all'ESA o ad altro ente incaricato le somme necessarie all'erogazione di un assegno di sostegno ai dipendenti degli enti regionali in liquidazione, già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21.

Tale assegno è riconosciuto ai titolari di trattamenti pensionistici inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS ed in misura corrispondente alla differenza tra quanto percepito e la quota massima di € 1.522,23.

Il Servizio Liquidazioni ATO, Enti ed Aziende regionali ha emanato una serie di note agli Enti regionali in liquidazione, per il tramite dei Dipartimenti che operano la vigilanza, finalizzate a stilare l'elenco dei potenziali aventi diritto ed i relativi trattamenti. Ad oggi non si ha ancora contezza della platea degli aventi diritto in quanto gli enti regionali in liquidazione non hanno riscontrato le predette note.

Frattanto, in presenza di dubbi interpretativi, questo Ufficio speciale ha inoltrato richiesta di parere all'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana sui seguenti punti:

- se la titolarità del trattamento pensionistico si estenda ai titolari di pensione di reversibilità;
- se l'assegno mensile debba essere corrisposto per tredici mensilità;
- se eventuali successivi interventi legislativi o giurisdizionali riguardanti l'integrazione pensionistica possano duplicare il beneficio a favore dei soggetti destinatari della norma in argomento e se quindi non sarebbe opportuno subordinare l'erogazione dell'assegno alla sottoscrizione di clausola di salvaguardia con cui i richiedenti si impegnino, in caso di sentenze favorevoli o modifiche normative, a riconoscere l'assegno in argomento quale quota parte "del trattamento pensionistico complessivo ai medesimi riconosciuto antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale n. 21/2014".

L'Ufficio Legislativo e Legale ha reso il parere con nota del 17 aprile 2018, n. 8079, riconducendo sostanzialmente tutti i quesiti all'esatta qualificazione dell'assegno in argomento e concludendo di ritenere opportuno estendere la consultazione al Dipartimento della Funzione pubblica e del Personale. Il 9 maggio 2018 lo scrivente ha avviato la suddetta consultazione, tutt'ora priva di riscontro.

AZIENDE AUTONOME DELLE TERME DI SCIACCA ED ACIREALE IN LIQUIDAZIONE

L'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n.11 ha posto in liquidazione le Aziende autonome delle Terme di Sciacca e di Acireale disponendo che le partecipazioni azionarie detenute dalle stesse Aziende nelle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. fossero cedute a favore della Regione Siciliana entro il 31/12/2009, nell'ambito dei diritti corporativi di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n.10.

Il personale è già da tempo transitato nel ruolo transitorio speciale ex art. 119 legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

Da ultimo, ad opera dell'art. 4 della L.R. 9 maggio 2017 n. 8, è stata affidata allo scrivente Ufficio speciale la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere:

"1. In armonia con i principi e i criteri stabiliti dall'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, per gli enti soppressi e messi in liquidazione la Regione non risponde delle passività eccedenti l'attivo della singola liquidazione (...). 3. Per gli enti la cui liquidazione sia curata dall'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, la rappresentanza anche in giudizio spetta all'Ufficio medesimo che si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli altri uffici della Regione. Per le liquidazioni di cui al presente comma, l'Assessore regionale per l'economia può nominare un commissario liquidatore che non abbia svolto alcuna funzione precedentemente nell'ente stesso. 4. Al fine di pervenire alla soppressione delle Aziende autonome Terme Acireale e Sciacca ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 11 nonché dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni".

Ai fini dell'attuazione della suddetta norma, l'Ufficio ha provveduto a emanare una serie di direttive (pubblicate sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale nella Sezione Circolari) ai Commissari Straordinari relative a trasferimento archivi (31 maggio 2017), istruzioni operative (14 giugno 2017), direttiva in materia di residui attivi e passivi (20 luglio 2017), direttiva per il versamento residua disponibilità liquida (8 novembre 2017), proroga termine operazioni di passaggio/consegna fino al 31/1/2018 (28 novembre 2017)

Poiché la rappresentanza legale delle Aziende all'atto dell'internalizzazione viene assunta dal Dirigente dell'Ufficio Speciale ai sensi del c. 4 art. 4 della l.r. 8/2017, non è stato possibile rispettare il termine di passaggio/consegna al 31/1/2018 in quanto dall'11/12/2017 (data di risoluzione del contratto della Dott.ssa Grazia Terranova) al 13/2/2018 (data di insediamento della Dott.ssa Rossana Signorino nella qualità di Dirigente dell'Ufficio Speciale) il posto di Dirigente dell'Ufficio Speciale è rimasto vacante.

Dopo aver verificato il rispetto di tutti gli adempimenti da parte dei Commissari, con Decreti Assessoriali n. 24 del 18/4/2018, pubblicato in GURS n.21 dell'11/05/2018, e n. 26 del 3/05/2018, pubblicato in GURS n. 23 del 23/05/2018, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, della l.r. n. 8 del 9 maggio 2017 la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, che è onerato di tutti gli adempimenti consequenziali.

La rappresentanza anche in giudizio spetta all'Ufficio medesimo che si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli altri uffici della Regione.

Nell'effettuare la consegna della documentazione residua, i Commissari in data 18 giugno 2018 presso la sede di questo Ufficio hanno concluso il loro mandato.

AZIENDE AUTONOME SOGGIORNO E TURISMO IN LIQUIDAZIONE

Le A.A.S.T. Sono state soppresse con la legge regionale del 15 settembre 2005, n. 10, art. 4:

"1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le aziende autonome di soggiorno e turismo sono poste in liquidazione e soppresse.

2. Il bilancio finale di liquidazione delle aziende è sottoposto ad approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.

3. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Sulla base di specifiche direttive assessoriali, i commissari liquidatori, a pena di decadenza, provvedono, nel termine perentorio di centottanta giorni dalla nomina, alla definizione dello stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti, al riassetto della cassa integrazione pensioni nonché alla redazione del bilancio finale di liquidazione. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per comprovati ed eccezionali motivi e per non più di sessanta giorni.

4. In luogo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo sono istituiti, secondo le procedure della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i servizi turistici regionali quali servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo in numero di almeno uno per ogni provincia.

4-bis. Il personale di ruolo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo conserva la posizione giuridica ed economica posseduta alla data del 31 luglio 2005, transita nel ruolo di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed è, prioritariamente, assegnato ai servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo di cui al comma 4 nonché all'Assessorato del bilancio e delle finanze (5).

4-ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende autonome soggiorno e turismo sono soppresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento è erogata dalla Regione che continua a corrispondere l'indennità dovuta dalle soppresse casse integrazioni pensioni al personale delle soppresse aziende autonome soggiorno e turismo, già collocato a riposo (6).

4-quater. Alla spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, valutata per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 in 8.000 migliaia di euro annui, si fa fronte per l'esercizio finanziario 2006, quanto a 3.000 migliaia di euro con parte delle entrate derivanti dall'attuazione del comma 4-ter e quanto a 5.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004 del bilancio della Regione per gli esercizi 2005-2007. L'onere a carico dell'esercizio finanziario 2007 trova riscontro nel medesimo bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001. Per l'attuazione dei precedenti commi il Ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento turismo e sentito il dirigente generale del dipartimento personale, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni"

Le A.A.S.T. soppresse con la suddetta legge regionale sono Acireale, Agrigento, Caltagirone, Capo D'Orlando, Catania e Acicastello, Cefalù, Enna, Erice, Gela, Giardini Naxos, Isole Eolie, Messina, Milazzo, Nicolosi, Palermo e Monreale, Patti e Tindari, Piazza Armerrina, Sciacca, Siracusa, Taormina.

La prima fase liquidazione è stata curata da Commissari liquidatori nominati dall'Assessore al Turismo e sotto le direttive del Dipartimento Turismo.

I bilanci finali di liquidazione, adottati da questi ultimi nel 2008, sono stati trasmessi per il parere tecnico contabile al Servizio Bilancio del Dipartimento Bilancio.

L'art. 69 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 ha affidato all'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze - Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Servizio patrimonio, partecipazioni e liquidazioni la definizione delle operazioni di liquidazione delle Aziende Autonome di soggiorno e turismo, prevedendo tra l'altro, l'assunzione di tutte le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.

Il Servizio Patrimonio, partecipazioni e liquidazioni, dalla data di costituzione, 22/04/2011, ha dato seguito alle operazioni di liquidazione, provvedendo a liquidare somme dovute ai creditori delle ex A.A.S.T. previa acquisizione e verifica della documentazione a supporto, a riscuotere i residui attivi, a richiedere la chiusura dei conti correnti e dei conti di Tesoreria ancora in essere, a trasmettere la documentazione relativa ai contenziosi ancora pendenti alle Avvocature dello Stato competenti per la difesa in giudizio, a richiedere a Riscossione Sicilia S.p.A. elenco delle pendenze.

La rappresentanza anche in giudizio spetta all'Ufficio medesimo che si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli altri uffici della Regione.

Pertanto, non ci sono organi di amministrazione e controllo che comportano spese per l'amministrazione, mentre tutto il personale è stato inserito sin dal 2007 nei ruoli dell'amministrazione regionale.

La liquidazione delle Aziende non è ancora dichiarata chiusa in quanto non si sono ad oggi realizzati i presupposti di cui al comma 6 del citato articolo 69 della l.r. 6/2009: *"Definiti i contenziosi pendenti ed esaurite le iniziative occorrenti per far fronte agli eventuali saldi negativi, il Servizio competente, previa acquisizione della delibera di approvazione da parte della Giunta regionale dei bilanci finali di liquidazione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 10/2005, dichiara, con propri decreti, chiusa la liquidazione delle aziende. L'estinzione delle stesse aziende è successivamente dichiarata con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti"*.

Infatti, oltre a residui contenziosi a carico delle Aziende, il cui patrocinio, come detto, è affidato all'Avvocatura dello Stato, numerose sistemazioni contributive risalenti ad anni ante 2007 sono ancora in lavorazione presso INPS/INAIL e si registrano quote, seppur di scarsa rilevanza, di partecipazione delle aziende in enti/agenzie locali.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare delle Aziende, la relativa gestione è stata curata dal Servizio Patrimonio disponibile, oggi incardinato presso il Dipartimento Finanze, mentre non si è ancora provveduto alla voltura catastale per il trasferimento dei diritti reali dei beni immobili delle Aziende al patrimonio regionale.

Di recente si è definita una delle procedure più rilevanti riguardante un immobile di proprietà dell'Azienda di Siracusa (ex Albergo scuola) per un credito vantato da Do Bank S.P.A. (Unicredit) in forza di mutuo fondiario e si è in attesa degli esiti dell'udienza (22 giugno 2018) fissata dal GE per l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato derivante dall'aggiudicazione all'I.A.C.P. di Siracusa della porzione di fabbricato di cui sopra.

Mentre, per altra particella dello stesso fabbricato, l'I.A.C.P. di Siracusa ha avanzato richiesta di concessione per la realizzazione di lavori di ristrutturazione nell'intero immobile, avendo partecipato ad un bando del Dipartimento regionale Infrastrutture ed essendo stato ammesso al finanziamento del progetto..

ESPI ED EMS IN LIQUIDAZIONE

Normativa di riferimento

Legge regionale 20 gennaio 1999 n. 5: soppressione e conseguente liquidazione dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale (E.S.P.I.), dell'Azienda Asfalti Siciliani (A.Z.A.SI.) e dell'Ente Minerario Siciliano (E.M.S.);

Art. 77, comma 1 L.R. n. 6/2001: le risorse derivanti dai saldi attivi dei bilanci finali di liquidazione dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale (E.S.P.I.), dell'Azienda Asfalti Siciliani (A.Z.A.SI.) e dell'Ente Minerario Siciliano (E.M.S.) sono versate in entrata al Bilancio della Regione Siciliana;

Art. 68 della L.R. n. 6/2003, acquisizione al patrimonio della Regione dei beni immobili residui inventurati di proprietà delle società partecipate da EMS e da ESPI in liquidazione;

L'art. 59 l.r. n.9 del 15 maggio 2013, rubricato "Accelerazione procedimenti di liquidazione di ESPI ed EMS" prevede:

1. Al fine di agevolare la chiusura della liquidazione di ESPI ed EMS la Regione è autorizzata ad intervenire nei giudizi nei quali siano parte ESPI ed EMS in liquidazione, assumendo su di sé la causa e chiedendo l'estromissione degli enti dal giudizio.

2. A seguito della estromissione degli enti dai giudizi, il Commissario liquidatore trasferisce al bilancio della Regione le corrispondenti somme a valere sull'importo dei Fondi rischi, come appostate nei bilanci degli enti, valutate in 21.000 migliaia di euro, destinate alla copertura dei relativi oneri posti a carico dell'amministrazione regionale.

3. Entro i centoventi giorni successivi alla intervenuta estromissione, rispettivamente di ESPI ed EMS da tutti i giudizi di cui siano parte, il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'ente ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

Commissario liquidatore

Con Decreto del Presidente della Regione n. 38/Serv. 1^o/S.G. del 15.02.2018, in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 92 del 13.02.2018, emanata ai sensi dell'art. 1 della L.R. 6 del 29.03.2017 è stato revocato l'incarico di Commissario Liquidatore degli Enti soppressi conferito alla Prof. Avv. Rosalba Alessi con D.P. n. 260/GR. XV-SG del 26.04.1999.

Fino all'insediamento del nuovo Commissario Liquidatore, in ottemperanza alle disposizioni civilistiche, il Commissario Liquidatore è rimasto in carica per garantire l'ordinaria amministrazione, nota prot. 518 del 19.02.2018 dell'Assessorato Regionale all'Economia - Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni.

Con Decreto del Presidente della Regione n. 214 / Serv1^o/S.G. del 3 maggio 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 128 del 19 marzo 2018, il Dott. Americo Cernigliaro è stato nominato Commissario liquidatore degli enti soppressi E.M.S. ed E.S.P.I. e si è insediato il 18 maggio 2018.

EMS - ENTE MINERARIO SICILIANO IN LIQUIDAZIONE

In merito allo stato di avanzamento della liquidazione dell'Ente Minerario Siciliano in liquidazione e allo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 della l.r. 15/5/2013, n. 9 in tema di accelerazione dei procedimenti di liquidazione, si rappresenta quanto segue.

Situazione del Gruppo

Al 31.12.2017 residua nel gruppo soltanto la ISAF SpA in liquidazione - (partecipata da EMS al 48%). Il liquidatore della società, nella relazione al bilancio dell'esercizio 2016, ha stimato che lo svolgimento delle operazioni di bonifica sui terreni della Società si protrarranno sino a tutto il 2019,

impedendo, fino a quella data, la chiusura della liquidazione. Il bilancio ISAF al 31.12.2017 è in corso di approvazione. Tuttavia il risultato dell'esercizio 2017 del bilancio ISAF non ha influenza nel bilancio EMS poiché la partecipazione è stata totalmente svalutata negli anni passati essendo il capitale netto della Società negativo.

Quanto alla ex SITAS S.p.A., la società è stata dichiarata fallita e la procedura fallimentare (n. 128/08) è ancora aperta presso il Tribunale di Palermo. Il credito vantato verso SITAS da EMS per € 243.799.821,41 è stato ammesso integralmente al passivo del fallimento. Con sentenza n.1898/14 del 27.11.2013, la Corte Suprema di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'EMS, e decidendo nel merito, ha ammesso l'intero credito vantato dall'Ente nei confronti del fallimento SITAS quale credito chirografario, escludendo che ricorressero i presupposti della postergazione (come sostenuto dalla curatela). Pertanto, EMS è ora il maggior creditore chirografario del fallimento. Il legale dell'Ente ha richiesto alla curatela un riparto parziale, ad oggi tuttavia non effettuato.

I debiti EMS pari a € 35.400,00 verso SITAS sono ancora iscritti in bilancio.

Per quanto riguarda il fallimento delle società Siciltrading S.p.A. – partecipata EMS al 10,72% - (partecipazione ceduta da ESPI a EMS nel 2007)- nel 2017 non sono pervenuti aggiornamenti sulla procedura in corso.

Nella procedura di fallimento della SIRAP S.p.A. (partecipata EMS al 50%) la Corte d'Appello di Palermo, con provvedimento del 7.05.2015, aveva omologato il concordato fallimentare con il quale la Società OPM si impegnava, fra l'altro, a versare agli azionisti della società fallita (purché debitamente legittimati dal titolo azionario conforme alla norma) a titolo di indennizzo, la somma di € 15 per ognuna della 40.000 azioni per un totale di € 600.000,00. L'Ente, con nota prot. 202 dell'11.11.2015, aveva manifestato la propria disponibilità ad accettare tale indennizzo. Conseguentemente, in esecuzione del citato concordato, la Società OPM aveva versato all'Ente, nel 2015, l'ammontare dovuto in relazione alle azioni possedute, pari a € 300.000,00. Con nota del 25.07.2016, l'ex liquidatore della SIRAP SpA ha comunicato di aver effettuato una visura camerale della società constatando che la stessa è tornata "in bonis". Lo stesso liquidatore, in difetto di qualsivoglia comunicazione, ha provveduto all'annotazione presso il Registro delle Imprese di Palermo della completa esecuzione del concordato fallimentare di cui sopra. Tale operazione assicura la necessaria pubblicità, anche nei confronti dei terzi, della chiusura della procedura di concordato e dell'effettivo rientro "in bonis" della SIRAP SpA in liquidazione.

Alla luce di quanto sopra, il liquidatore della società provvederà alla presentazione del bilancio finale di liquidazione, per la chiusura della società, dopo aver definito, anche con l'assistenza di un legale, tutti i complessi adempimenti preliminari, comprese le operazioni di riscossione dei crediti erariali maturati in capo alla società nel corso del concordato fallimentare.

Contenzioso

Nel corso del 2017 si è chiusa una delle vertenze ancora pendenti. In particolare, nei giudizi riuniti che vedevano EMS convenuto dalla curatela SITAS e chiamato ad intervenire quale terzo da parte degli eredi Transirico, eredi del liquidatore della Società, convenuti ai sensi dell'art. 2497 c.c., il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4153 del 27.07.2017, ha rigettato le domande proposte dal Fallimento SITAS nei confronti di EMS dichiarandone l'avvenuta prescrizione e compensando le spese di lite.

Nel corso dell'esercizio 2018 anche la vertenza Italkali/EMS, come riferisce il Commissario liquidatore nella Relazione al bilancio 2017, si è definitivamente conclusa con il rigetto del ricorso di Italkali (sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 3702/2018) e con la condanna di Italkali SpA al pagamento delle spese legali.

Riguardo alla suddetta vertenza, per la quale era intervenuta l'estromissione dell'Ente dal giudizio, pronunciata su istanza della Regione dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza n. 481 del 6/2/2015, la Ragioneria Generale ha accettato la proposta del Commissario liquidatore di EMS di cessione pro soluto, ai sensi dell'art. 1267, comma 1 c.c., a favore della Regione del credito vantato da EMS nei confronti della Italkali S.p.A. di € 2.663.213,00, oltre gli interessi fino al soddisfo.

Questa Amministrazione, che aveva accertato l'avvenuta notifica della cessione del credito (notificata il 7/7/2015 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Italkali S.p.A. dal Commissario liquidatore di EMS con nota prot. n. 121 del 6 luglio 2015), si attiverà per la riscossione del credito al momento della notifica dell'esito favorevole del ricorso in Cassazione.

Frattanto la Ragioneria Generale ha autorizzato l'EMS a cancellare dal bilancio il credito nei confronti di Italkali S.p.A. ed iscriverlo nei confronti della Regione Siciliana.

Contenzioso residuo

- Nel giudizio SITAS di cui sopra, con separata ordinanza il Collegio, per le domande proposte dal Fallimento SITAS verso gli eredi Transirico e da questi in regresso verso EMS, ha disposto un supplemento di verifica contabile da parte del CTU rinviando la causa all'udienza del 20.02.2018 e, da ultimo, su richiesta del CTU, è stata concessa allo stesso una ulteriore proroga al 20.03.2018.
- E' ancora in corso il giudizio di primo grado nella vertenza EMS c/ eredi Militello, pendente dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, volta all'accertamento del diritto di proprietà dell'Ente su un terreno agricolo, diritto contestato da controparte. All'udienza dell'8.06.2017, il Giudice ha posto la causa in decisione e si attende pertanto il deposito della relativa sentenza.

In ossequio alle disposizioni di cui all'art. 59 della L.R. 9/2013, è stato istituito presso EMS un "Fondo Rischi per contenziosi" pari ad € 11.000.000,00 che verrà trasferito alla Regione nel momento in cui l'Ente sarà estromesso da tutti i giudizi.

I Fondi a gestione separata ex art. 12 e 13 della L.R. n. 42/75 sono chiusi.

Il Bilancio al 31/12/2017 si è chiuso con un utile pari a € 452.902,00. Tale utile scaturisce per la maggior parte dall'adeguamento del Fondo rischi diversi.

ESPI – ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE IN LIQUIDAZIONE

In merito alla definizione delle procedure liquidatorie dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale in applicazione dell'articolo 59 della l.r. 15/5/2013, n. 9 le stesse risultano quasi del tutto definite.

E' pendente dinanzi al Tribunale di Palermo una vertenza azionata contro ESPI da un ex dipendente della Casa Vinicola Duca di Salaparuta S.p.A. (controllata da ESPI fino alla cessione). All'udienza del 19.01.2017, nonostante il legale dell'Ente avesse chiesto un rinvio più breve in considerazione dell'interesse a non ritardare la chiusura della liquidazione dell'Ente, la causa era stata rinviata al 19.01.2018 per le conclusioni. In tale udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Tale contenzioso costituisce impedimento alla formale chiusura della liquidazione, pure ormai nei fatti completata, in quanto il ricorrente si è opposto all'estromissione dell'Ente, richiesta ai sensi dell'art. 59 della L.R. n. 9/2013. La parte attrice ha quantificato l'ammontare delle proprie pretese in circa € 500.000,00 oltre interessi e rivalutazione.

Nel corso dell'esercizio 2017 non sono state compiute operazioni di dismissione delle partecipazioni azionarie dell'Ente, essendo state tali operazioni già completate.

Residua come società del gruppo, partecipata al 100%, solo la **Resais S.p.A.**, che dovrà essere trasferita al patrimonio della Regione ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 5/1999. L'art. 63 della L.R. n. 3/2016, ha disposto che nelle more della rimodulazione del suo assetto organizzativo e della sua missione aziendale, la Resais SpA sia trasferita all'EMS in liquidazione al momento della chiusura della liquidazione di ESPI.

Non residuano nel patrimonio dell'Ente altri beni da dismettere, dopo il trasferimento al patrimonio della Regione dei beni residui costituiti dai tre bacini di carenaggio galleggianti, avvenuto a fine 2009. Residuano soltanto i beni mobili in uso presso gli uffici dell'Ente che ad oggi risultano totalmente ammortizzati.

L'esercizio 2017 chiude con un utile pari a € 3.175.304,00 derivante principalmente dall'adeguamento del Fondo Altri Rischi al residuo contenzioso dell'Ente.

ESPI ha già effettuato otto riparti anticipati del Fondo di Dotazione dell'Ente per l'importo complessivo di € 123.531.401,00. Infatti, nel corso del 2017, previa delibera n. 08/2017 del 4.12.2017, è stato effettuato l'ottavo riparto anticipato sui risultati della liquidazione a favore dei partecipanti al Fondo di Dotazione dell'Ente. La quota versata dall'Ente in entrata al bilancio della Regione Siciliana in data 12.12.2017 è stata pari a € 2.498.282,00.

Non risultano debiti verso la Regione siciliana.tà svolta.

L'ammontare del Fondo "Altri rischi" risulta pari ad € 2.500.000,00 (il fondo ha subito un decremento di € 3.500.000,00, per l'adeguamento dello stesso al valore stimato dell'attuale contenzioso dell'Ente).

ARSEA - Agenzia Regionale per le erogazioni in Agricoltura in liquidazione

L'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura -A.R.S.E.A- è stata istituita con l'art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006 n. 14 per svolgere funzioni strumentali rispetto a competenze dell'Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari, che originariamente esercitava anche la vigilanza.

Con l'art. 18 della l.r. n. 25/2011, le funzioni di vigilanza relativamente al controllo di legittimità e di merito sugli atti fondamentali dell'Agenzia sono state attribuite all'Assessorato all'Economia, rimanendo in capo all'Assessorato all'Agricoltura i poteri di indirizzo e in capo al Presidente della Regione la competenza per la nomina del direttore, rappresentante legale.

L'Agenzia, che doveva esercitare le funzioni di organismo pagatore per la Regione siciliana degli aiuti derivanti dalla politica comunitaria, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziate o cofinanziate dal FEOGA, non ha portato a termine le procedure propedeutiche al riconoscimento da parte del Ministero, e di fatto non ha mai operato.

Con l'art. 40 della legge di stabilità regionale n. 9 del 7 maggio 2015, ARSEA è stata posta in liquidazione. Tuttavia, le ordinarie procedure di liquidazione non sono state avviate per l'assenza del rappresentante legale dell'Agenzia.

Infatti, nella prima fase era vacante il posto di direttore. Ciò in quanto l'Assessore all'Agricoltura *pro tempore*, Avv. Caleca, nel novembre 2014 e gennaio 2015, aveva diffidato il Dott. Raciti

-nominato nel 2012 Direttore ARSEA- ad astenersi dall'utilizzo dei locali e delle attrezzature del palazzo ESA di Catania e ad intraprendere qualsivoglia iniziativa in rappresentanza di ARSEA, a causa del mancato perfezionamento dell'iter amministrativo della nomina dello stesso. Diffida peraltro ribadita dall'Assessore dell'Economia nel dicembre 2016.

In un secondo momento, al fine di avviare una fase di ricognizione finalizzata alla messa in liquidazione dell'Agenzia, l'Assessore all'Agricoltura con D.A. n. 8 del 5 febbraio 2015 ha provveduto alla nomina di un Commissario ad Acta nella persona del Dott. Santo Primavera, il quale ha adempiuto consegnando al designante le relazioni richieste.

Infine, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 40 della l.r.9 del 7 maggio 2015, i due Commissari nominati per la liquidazione di ARSEA, Dott. Filippo Nasca, nominato con D.P. n. 365/2016, e Dott. Francesco Petralia (Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 31.1.2017) non si sono mai insediati in quanto il primo rassegnava le dimissioni dall'incarico prima dell'insediamento, il secondo rinunciava prima di formale nomina.

Con il comma 4, art. 4 della l.r. n. 8 del 9 maggio 2017, la definizione delle operazioni di liquidazione è stata affidata all'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni: *"Al fine di pervenire alla soppressione (...) dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni."* (pubblicata nella GURS n. 20 del 12 maggio 2017).

L'Ufficio, in assenza di consegne formali a causa del mancato insediamento del Commissario liquidatore e della vacanza del posto di direttore, ha dovuto prendere in carico autonomamente i documenti, svolgendo la seguente attività:

- presa in carico in data 5 giugno 2017 di tutta la documentazione custodita presso gli Uffici della Presidenza di Catania – sede di ARSEA (Verbale di pari data a firma dei responsabili della Segreteria Generale ed ESA di Catania e dell'Ufficio speciale);
- restituzione alla disponibilità dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali delle apparecchiature informatiche ARSEA rimaste in custodia nella stanza del 3 piano dello stabile di pertinenza della Regione Siciliana (nota prot. n. 1869 dell'8 giugno 2017);
- richiesta copia della documentazione in possesso del Dipartimento Regionale Agricoltura da cui ARSEA dipendeva funzionalmente (prot. n. 2063 del 28 giugno 2017), riscontrata con nota prot. n. 37539 del 24 luglio 2017;
- autorizzazione all'Ufficio Informatico alla presa in consegna delle apparecchiature informatiche di cui sopra (prot. n. 2225 del 13 luglio 2017).

Tutto quanto sopra premesso, dovendo dare attuazione alla l.r. 8/2017 art. 4 c.4, l'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni ha esaminato i documenti contenuti nei faldoni (11) prelevati a Catania, mettendoli a raffronto con i fascicoli pervenuti dal Dipartimento dell'Agricoltura.

Occorre evidenziare che la suddetta attività straordinaria è stata svolta in situazione di grave carenza del personale, correlata al pensionamento, trasferimento, riassegnazione di n. 3 funzionari direttivi, alla vacanza del posto di dirigente dell'Ufficio Speciale dall'11/12/2017 al 13/2/2018, alla successiva assenza dello stesso per circa un mese a causa di infortunio sul lavoro. E ciò in presenza di nuove e delicate norme emanate nel corso del 2017 interessanti l'Ufficio, ragione per la quale si è

determinata l'esigenza di stabilire un ordine di priorità nell'organizzazione dei carichi di lavoro, in considerazione peraltro del fatto che nessun adempimento era dovuto per conto di ARSEA.

Pertanto, concluse le operazioni di verifica della documentazione di cui sopra, si possono riassumere come di seguito le risultanze delle pendenze e delle criticità:

- i contenziosi riguardano soltanto il personale, ed esattamente il pagamento delle retribuzioni complessive derivanti dai contratti individuali di lavoro dei due Direttori - Dott. Ugo Maltese (2010/2012) e Dott. Claudio Raciti (2012/2015) e la mancata corresponsione della parte variabile/salario accessorio al personale regionale ivi comandato nel periodo 2010/2013, 1 dirigente e 2 funzionari. Poiché per detti contenziosi è chiamato in giudizio anche l'Assessorato Economia, l'Ufficio speciale ha quantificato l'ammontare dell'accantonamento al "Fondo rischi per contenzioso del Bilancio della Regione" dandone comunicazione alla Ragioneria Generale;
- non risultano approvati i Bilanci di Previsione relativi agli esercizi finanziari 2011, 2012, 2013 e 2014, né sono stati predisposti i relativi conti consuntivi.

Con Decreto dell'Assessore per l'Economia n. 43 del 22 maggio 2018, pubblicato in GURS n. 26 del 15/06/2018, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, della L.r. n. 8 del 9 maggio 2017 la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, che è onerato di tutti gli adempimenti consequenziali.

La rappresentanza anche in giudizio spetta all'Ufficio medesimo che si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli altri uffici della Regione.

CONSORZI A.S.I. In liquidazione

Con l'introduzione del comma 1, lettera d) dell'art. 19 della L.r. 17 maggio 2016, n. 8 che sostituisce il comma 8 dell'art. 19 della L.r. n. 8 del 12.1.2012, il legislatore ha previsto che i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi Asi permangano in capo agli stessi, posti in liquidazione, e fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione; in nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione. Ogni singola liquidazione è amministrata da un Commissario liquidatore nominato dall'Assessore regionale per le Attività produttive tra i dirigenti degli ex Consorzi Asi. Le operazioni di liquidazione sono sottoposte al controllo e alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia.

Nella fase intermedia delle operazioni di liquidazione, svolte da commissari ad acta nominati dall'Assessore Attività Produttive, lo scrivente Ufficio non ha potuto esercitare le competenze di controllo e vigilanza, essendosi registrato un grave ritardo nella nomina dei liquidatori, in assenza dei quali non potevano essere avviate le procedure previste dalla suddetta legge.

Con note del 14 maggio 2018, il Dipartimento Attività Produttive ha notificato i Decreti assessoriali di nomina, ai sensi della L.r. 17 maggio 2016, n. 8, art. 19 comma 1, lettera d), dei Commissari liquidatori dei Consorzi ASI ed ha invitato gli stessi a comunicare la data di insediamento nelle funzioni, a trasmettere eventuale passaggio di consegne e a relazionare sullo stato dei procedimenti.

Questo Ufficio Speciale per chiusura delle liquidazioni, con l'insediamento dei Commissari liquidatori dovrà subentrare, per effetto della norma di cui in premessa, alle competenze del Dipartimento delle Attività Produttive in materia controllo e vigilanza sulle operazioni di liquidazione.

Ritenendo che correttamente quest'ultimo abbia richiesto a ciascuno dei liquidatori una relazione sullo stato di ogni procedimento amministrativo, contabile e finanziario, anche se non definito, lo scrivente ha comunicato in data 22 maggio 2018 di restare in attesa degli esiti della ricognizione effettuata dall'organo di vigilanza uscente, con asseverazione sui singoli stati della liquidazione.

Infatti, solo a seguito di relazione complessiva da parte del Dipartimento delle Attività produttive potrà procedersi all'avvio delle procedure di liquidazione sotto l'egida di questo Ufficio.

ENTI IN LIQUIDAZIONE

Occorre segnalare che alcuni Enti si trovano in stato di liquidazione (ConSORZI di ripopolamento ittico, Enti Fiera, Enti Porto, Ciapi) in applicazione di apposite norme regionali che non hanno previsto alcuna modifica alla precedente normativa che attribuiva la vigilanza ai rispettivi Dipartimenti.

Tuttavia il Servizio "Liquidazioni ATO, Enti ed Aziende regionali, sulla base di disposizioni della Ragioneria Generale è incaricato di operare la vigilanza tecnico contabile su tutti gli Enti regionali in liquidazione, soprattutto per quanto concerne l'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Particolare impegno ha richiesto l'elaborazione del Bilancio consolidato e la redazione della relazione/promemoria da allegare agli elenchi 1 e 2 del Bilancio consolidato della Regione 2016.

A seguito delle direttive di cui sopra e delle Linee guida inerenti la documentazione da richiedere ai soggetti da consolidare, l'Ufficio si è attivato per acquisire i dati di tutti gli enti strumentali in liquidazione (agli enti direttamente vigilati aveva già richiesto l'avvio della procedura diramando le circolari e le comunicazioni del Servizio Vigilanza relative al consolidamento).

Quanto sopra premesso, questo Ufficio ha provveduto ad inoltrare la richiesta dei dati e della documentazione a tutti gli enti strumentali in liquidazione facenti parte dei soggetti da consolidare, di seguito elencati.

ENTI VIGILATI DAL DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Consorzio ASI di Palermo in liquidazione
Consorzio ASI di Palermo in liquidazione
Consorzio ASI di Agrigento in liquidazione
Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione
Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione
Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione
Consorzio ASI di Enna in liquidazione
Consorzio ASI di Gela in liquidazione
Consorzio ASI di Caltagirone in liquidazione
Consorzio ASI di Messina in liquidazione
Consorzio ASI di Trapani in liquidazione
Ente Autonomo Fiera di Messina in liquidazione
Ente Autonomo Fiera di Palermo in liquidazione

ENTI VIGILATI DAL DIPARTIMENTO PESCA MEDITERRANEA :

Consorzi Gestione ed Ripopolamento ittico in liquidazione
Fascia costiera tirreno-occidentale in liquidazione
Fascia costiera Eoliana in liquidazione

Fascia costiera Ionica in liquidazione
Fascia costiera Iblea o sud-est in liquidazione
Fascia costiera Meridionale in liquidazione
Taormina in liquidazione
Peloritani Ionici in liquidazione
Eolie in liquidazione
Nebrodi in liquidazione
Villafranca Pace del Mela in liquidazione
Golfo di Gela in liquidazione

Per tali Consorzi, la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, articolo 40, disponendone la liquidazione, non ha previsto alcuna modifica alla precedente normativa che attribuisce la vigilanza al Dipartimento della Pesca.

LO STATO DELLE RISORSE UMANE dell'Ufficio Speciale

Con l.r. 11 del 12 maggio 2010, come modificata con l.r. 5 del 28 gennaio 2014, è stata prevista la costituzione presso l'Assessorato all'Economia, dell'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni.

Con deliberazione n. 85 del 26 marzo 2014, la Giunta regionale ha istituito l'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni, prevedendo l'assegnazione di 2 Funzionari e di un Istruttore.

Con successiva Deliberazione n. 291 del 13 ottobre 2014, la Giunta regionale ha condiviso la proposta del Ragioniere Generale e del Dirigente dell'Ufficio Speciale della necessità dell'assegnazione di 8 Funzionari da suddividere con il Servizio Partecipazioni del Dipartimento Bilancio ed ha dato mandato al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica di attivare tutte le procedure possibili per l'assegnazione di n. 6 Funzionari con possesso di Laurea in giurisprudenza o in Economia o con Diploma di ragioneria.

Con l'art 56 della L.r. 9/2015 di rimodulazione dell'assetto organizzativo dell'Assessorato all'Economia, è stato previsto il trasferimento di funzioni e compiti del Servizio "Liquidazioni ATO Enti ed Aziende regionali" all'interno dell'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni, con il trasferimento del relativo personale.

A seguito della risoluzione del contratto di lavoro della Dirigente Dott.ssa Grazia Terranova, avvenuto in data 11/12/2017, e del trasferimento del 27/12/2017 presso l'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore delle Attività Produttive di n. 1 Funzionario direttivo, all'insediamento in data 13 febbraio 2018 della D.ssa Rossana Signorino quale Dirigente dell'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni, la situazione del personale in servizio era la seguente:

**UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI
DIRIGENTE DELL'UFFICIO E SOCIETA' PARTECIPATE:**

D.ssa Rossana Signorino

PERSONALE DEL COMPARTO:

- 1 Operatore

- 1 Istruttore Direttivo.

SERVIZIO LIQUIDAZIONI ATO ENTI ED AZIENDE REGIONALI:

DIRIGENTE DEL SERVIZIO:

D.ssa Rosanna Conti

PERSONALE DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE:

- 3 Funzionari Direttivi

- 1 Istruttore Direttivo.

Da quanto sopra, si può vedere come l'Ufficio Speciale, per le incombenze relative alle Società Partecipate, all'atto dell'insediamento della dott.ssa Signorino non aveva in servizio alcun

- 1

Funzionario, infatti l'unico Funzionario Direttivo alle dipendenze del Dirigente dell'Ufficio, in data 27/12/2017 è stato trasferito presso l'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato alle Attività Produttive.

Poiché la citata Deliberazione di Giunta n. 291 del 13 ottobre 2014, prevedeva l'attivazione delle procedure per l'assegnazione complessivamente di 6 Funzionari a questo Ufficio Speciale ed al Servizio Partecipazioni del Dipartimento Bilancio, ne discende che questo Ufficio risulta gravemente sottodimensionato rispetto alla mole di carichi istituzionali da portare a compimento.

Successivamente all'insediamento della Dott.ssa Signorino, nel rispetto dei termini della Circolare sulla mobilità del personale, in attuazione del punto b), è stata espletata la procedura di mobilità infradipartimentale, provvedendo al trasferimento in data 21/2/2018, con Disposizione di Servizio prot. n. 542 del 21/2/2018, di 1 Funzionario Direttivo e di 1 Istruttore Direttivo dal Servizio Liquidazioni Enti alle dirette dipendenze del Dirigente dell'Ufficio Speciale settore Staff e Società Partecipate. Pur operando nel contempo una redistribuzione dei carichi di lavoro dei componenti il comparto non dirigenziale e nello spirito della massima collaborazione, nessun'altra unità di personale può essere trasferita dal Servizio Liquidazioni al settore delle Società Partecipate, in quanto detto Servizio risulta al momento sottodimensionato in quanto ha visto ridurre il numero dei propri componenti nel corso degli ultimi 10 mesi, per il trasferimento di 1 Funzionario Direttivo in posizione di interim, oltre che per effetto del pensionamento di n. 1 Funzionario direttivo.

Per quanto sopra, con nota prot. n. 632 del 28 Febbraio 2018 è stata richiesta l'attivazione delle procedure di mobilità infradipartimentale ed interdipartimentale dei dipendenti dell'Amministrazione Regionale ai sensi della Circolare F.P. del febbraio 2018 chiedendo l'assegnazione urgente di n. 3 Funzionari Direttivi, di n.1 Istruttore Direttivo e di un Operatore o Collaboratore (fascia A o B).

Tanto premesso, ad oggi la dotazione organica dell'Ufficio è costituita da n. 3 funzionari direttivi, n. 2 istruttori direttivi, n. 1 operatore e n.1 dirigente preposto al Servizio Liquidazioni Enti, per un totale di n. 7 unità, oltre al dirigente di vertice.

Stante la complessità delle attività che si intestano a questo Ufficio, è di tutta evidenza la carenza di personale in cui lo stesso versa, circostanza peraltro più volte rappresentata, purtroppo vanamente, al competente Dipartimento della Funzione Pubblica. Carenza di personale che diventerà gravissima con l'avvio delle nuove competenze in materia di Consorzi ASI in liquidazione.

La presente relazione non pretende di essere esaustiva di tutti i procedimenti sottesi alle tematiche generali come sopra illustrate.

L'Ufficio resta dunque a disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o approfondimento che si dovesse ritenere necessario.

Nel rispetto della norma in oggetto, la presente relazione è pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Economia.

F.to Il Dirigente dell'Ufficio
Rossana Signorino

F.to Il Dirigente del Servizio
Rosanna Conti

UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE

Stato delle liquidazioni

Denominazione	Partecipazione %	Data inizio Liquidazione	Sistema Tradizionale O Qualificato	Dipendenti al 31 dicembre 2017	Liquidatore	Partita I.V.A.	Motivi della mancata chiusura della liquidazione
INFO RAC MSP S.p.A. in liquidazione	100,00	31.09.2010	Tradizionale	zero	Genese Roberto - Roberto Genese	05654960823	La società è stata individuata come soggetto incorporante delle società interessate ai processi di fusione iniziati nel quarto trimestre del 2014. Nel 2015 centro la società sono state incorporate le società: Sicla Turismo e Cinema s.p.a. in liquidazione; QUARIT s.p.a. in liquidazione; Sicla e Innovazione s.r.l. in liquidazione; CIEM s.p.a. in liquidazione; Sicla e Ricerca s.p.a. in liquidazione. Nel 2016 è stata incorporata la SPACE s.p.a. in liquidazione e lo Sicla e Ricerca s.p.a. in liquidazione. La chiusura della liquidazione è condizionata dalla conclusione dei contratti attivi e passivi, sia di quelli originari della società che di quelli in cui è subentrata a seguito delle fusioni.
Mullerelli S.p.A. in liquidazione	100,00	20.09.2011	Quali	zero	Famelle Andrea	04510230826	PALLATA IL 14.7.2017
Mediterranea Holding di Navigazione S.r.l.	39,23	5.10.2016	Quali		Caroli Gianni	0502190938	La Regione siciliana nel corso dell'assemblea ordinaria tenutasi in data 22/12/2015 ha esercitato il diritto di recesso della Mediterranean Holding di Navigazione S.p.A. Con nota del 18 settembre 2016, il Presidente del Consiglio di Gestione ha comunicato "tenuto conto della consistenza patrimoniale della società, della mancanza di una prospettiva reddituale della società, nonché dell'inesistenza di un valore di mercato delle azioni, ha provveduto a determinare il valore della liquidazione delle azioni, in euro 1.228.303,00". A seguito di tale valutazione la Regione siciliana - avendo stipulato con la Società EY s.p.a. il contratto per l'affidamento dei servizi di advisory tecnico e finanziario, fra i quali rientra la verifica della congruità del valore di liquidazione delle azioni possedute - ha conferito incarico alla citata Società per la valutazione del proprio pacchetto azionario.

<p>Stagnone S.p.A. in liquidazione</p>	<p>33,33</p>	<p>5.12.2011</p>	<p>Tradizionale</p>	<p>1819</p>	<p>Mario Arzuffi</p>	<p>05026040629</p>	<p>Con nota n. 09567 del 13/10/2006 il socio (ITALIA, Livorno s.p.a. ha manifestato la propria volontà di esercitare il diritto di recesso previsto dall'art. 5 dello statuto sociale e dall'art. 2437 c.c.; la legittimità del recesso è stata definitivamente accertata con sentenza del Tribunale di Palermo n. 5014/2015 passata in giudicato il 20/5/2016. Al sensi dell'art. 2437 e seguenti del c.c. si è avviato l'iter relativo al recesso. Nel corso dell'assemblea del 23 novembre 2016, il socio unico Regione ha proceduto a revocare per giusta causa il liquidatore. Con verbale dell'assemblea straordinaria del 20/01/2017 è stato nominato il nuovo liquidatore; l'operazione è avvenuta nel R.L. in data 31/01/2017. L'ultimo bilancio disponibile è quello al 31.12.2011.</p>
<p>Terme di Sciacca S.p.A. in liquidazione</p>	<p>100,00</p>	<p>20.04.2013</p>	<p>Tradizionale</p>	<p>s.l. in carica dalla Regione</p>	<p>Tullio Carrà</p>	<p>02432200644</p>	<p>La società svolge esclusivamente attività di gestione della liquidazione. L'attività caratteristica, termale e alberghiera, è stata svolta fino al 31.03.2015, data in cui l'assemblea ha revocato l'autorizzazione allo svolgimento di attività. La tempistica di chiusura della liquidazione dipende dalla realizzazione dell'attivo; attraverso la vendita degli immobili di proprietà della società e dal soddisfacimento dei creditori. Peraltro, con la legge 29 settembre 2016, n. 20, si è stabilito che: "Al fine di porre progressivamente ad unità i complessi termali di Sciacca e Acquate, la Regione siciliana, per consentire la programmazione e l'attuazione di interventi speciali di sviluppo del turismo termale finalizzati alla promozione economica ed alla coesione sociale e territoriale, è autorizzata all'acquisto di beni immobili e di diritti reali su beni immobili di proprietà della società "Terme di Acquate S.p.A." e "Terme di Sciacca S.p.A.", entrambe in stato di liquidazione". Il Servizio Patrimonio del Dipartimento Finanze con atto dell' 11 maggio 2017 ha proceduto all'acquisto di uno dei beni di piena proprietà della Società, consentendo a quest'ultima di porre a compimento il piano di pagamento dei creditori sociali; soddisfatti i creditori il liquidatore potrà procedere alla restituzione di tutti gli altri beni al Socio unico Regione e alla chiusura della liquidazione. Il 13 settembre 2017 si è provveduto alla stipula dell'atto nominale per la ricongiunzione in capo alla Regione della parte più rilevante del complesso immobiliare termale. Successivamente il Dipartimento Finanze ha provveduto alla concessione dell' complessa al Comune di Sciacca per metterlo sul mercato, attraverso avviso pubblico, e giungere così alla sua completa valorizzazione.</p>

<p>Terme di Atriana S.p.A. in liquidazione</p>	<p>100,00</p>	<p>5.10.2010</p>	<p>Tradizionale</p>	<p>n.l. in corso alla Regione</p>	<p>Polina Francesca, Gina Antonia, Maria Virginia</p>	<p>04343960878</p>	<p>La società ha avuto autorizzata la continuazione dell'attività con assemblea del 29.03.2011. I bilanci sono stati chiusi sempre in perdita. La continuazione dell'attività non consente di equilibrare i flussi finanziari tra debiti e crediti. Anche in questo caso, come per Terme di Staccia, si fa presente che l'art.21 della l.r. 11/2010 prevede l'attivazione da parte della Regione Generale di tutte le attività per affidamento a soggetti privati della gestione e valorizzazione del complesso termale. La società ha in corso numerosi contenziosi. Tra questi il pignoramento presso il Tribunale di Catania che grava sulle immobilizzazioni a favore di Unicredit per la somma di € 8.986.807,25. L'ultima udienza era prevista per aprile 2015. Il Tribunale di Catania ha nominato un ispettore giudiziario l'udienza per la valutazione delle conclusioni dell'ispettore giudiziario è stata rinviata al 26.3.2016. Sono stati approvati i bilanci degli esercizi finanziario 2014, 2015 e 2016 e stato presentato il bilancio 2017 non si è ancora svolta l'assemblea dei soci prevista per il 11.5.2018</p>
<p>Coltipe Italia Sicilia S.p.A. in liquidazione</p>	<p>100,00</p>	<p>04.04.2010</p>	<p>Tradizionale</p>	<p>n.79</p>	<p>Victorin Andrea</p>	<p>03226590879</p>	<p>VALUTA 19.5.2017</p>
<p>CAPE S.p.A. in liquidazione 08/7/2013</p>	<p>40,00</p>	<p>25.07.2013</p>	<p>Tradizionale</p>	<p>zero</p>	<p>Qui Edoardo Bonino</p>	<p>05975000208</p>	<p>La società è stata posta in liquidazione su proposta del Commissario straordinario nominato in seno alla procura della amministrazione straordinaria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Banca d'Italia e con il potere favorevole di CONSOB; la chiusura della società è legata alle tempistiche di liquidazione del Fondo Cape Regione siciliana avvenuta il 21.12.2011, nonché alla risoluzione di due contenziosi che riguardano le azioni di responsabilità degli organi sociali della CAPE; SGR s.p.a. e del Fondo Cape Regione siciliana e ai tempi processuali della vertenza contro gli ex amministratori, contro i quali è stata promossa azione di responsabilità nel maggio 2013 e si è in attesa della sentenza di primo grado. Ulteriore problema è sorto in quanto la società la CAPE; SGR s.p.a. determinerà il 51% del capitale sociale è stata cancellata dal registro delle imprese con decorrenza 30 novembre 2017. Siamo in attesa di conoscere l'avviso della Banca d'Italia stesso dal liquidatore di CAPE.</p>
<p>Società di Modica S.p.A. in liquidazione DPCM 15/4/2013</p>	<p>2,50</p>	<p>15.04.2013</p>	<p>Tradizionale</p>	<p>zero</p>	<p>Ciri Fabrizio Vincenzo</p>	<p>05104310595</p>	<p>La società è stata posta in liquidazione con decreto del 15.04.2013 del Presidente del Consiglio dei Ministri. La sede è a Roma. L'ex personale è stato assorbito dal gruppo ANAS. La chiusura della liquidazione è subordinata alla durata di due contenziosi in essere. Un giudizio civile promosso da Eurofini S.c.p.a.; un secondo giudizio civile promosso dal PMCP-Finans Transportation Group Inc.</p>
<p>Sicilia Postimonte Innovazione</p>	<p>75,00%</p>	<p>05.05.2017</p>	<p>Quota</p>	<p>zero</p>	<p>FABRIZIO EDOARDO</p>	<p>05526720825</p>	<p>Il programma di liquidazione mette in evidenza la necessità un finanziamento da parte dei soci, non accettato da parte del socio rilevante. La chiusura della liquidazione è subordinata al pagamento dei creditori tra i quali Sicilia Digitale Sps ex Sicilia e Servizi, agli avvisi di pagamento INPS, ai contenziosi con il personale al giudizio nei confronti della Regione Siciliana</p>

